

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 156 in data 05 marzo 2026

SERVIZIO ANNUALE DI VIGILANZA PER LA U.O.G. DI SONDRIO. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.

il Direttore Generale

Premesso che:

- con determinazione del Direttore Generale n. 114 del 13/02/2023 avente oggetto "Affidamento del servizio di vigilanza per la U.O.G. di Sondrio" è stato aggiudicato all'operatore economico Istituto di Vigilanza di Sondrio e Provincia Srl, con sede in Via Vanoni, 79/C – 23100 Sondrio, P.I. 00136170149 il servizio di vigilanza della U.O.G. di Sondrio per un periodo di 36 mesi con decorrenza dal 1/03/2023 al 28/02/2026;
- il suddetto servizio è scaduto in data 28 febbraio 2026;

Acquisita dal responsabile dell'Ufficio Servizi Generali, Dott.ssa Silvia Chiodi, la proposta di assunzione del presente atto, supportata dalle seguenti considerazioni e motivazioni:

- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA S.p.A contemplan convenzioni per il servizio in oggetto;
- in data 29/12/2025 ARIA S.p.A ha provveduto ad attivare la convenzione "Servizio di Vigilanza Armata - SICURITALIA - ARIA_2024_025 - Lotto 4 – Enti con sede nel territorio delle Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio e Varese, CIG B2AEA556E4 con scadenza 29/12/2027, sottoscritta con l'operatore SICURITALIA S.p.A. con sede legale in Como – 22100 (CO) via Belvedere 2/A, Codice Fiscale e Partita IVA 07897711003;
- contattato dagli uffici preposti per l'attivazione del servizio in oggetto, l'operatore economico SICURITALIA S.p.A, con comunicazione acquisita al protocollo n. 3700 del 20/02/2026, rende nota l'impossibilità di confermare la presa in carico del servizio di Vigilanza per la sede di Sondrio in quanto subordinata al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte di ARIA S.p.A.;
- il servizio di vigilanza ha carattere di indifferibilità e richiede di essere svolto senza soluzione di continuità al fine di garantire la sicurezza delle Sede;
- si rende pertanto necessario, nelle more della conclusione delle procedure per l'autorizzazione al subappalto da parte di ARIA S.p.A. ed in favore dell'operatore Sicuritalia S.p.A., disporre tempestivamente l'affidamento del servizio in maniera autonoma, mediante piattaforma telematica SINTEL;
- risulta opportuno affidare il servizio al contraente uscente, ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA SRL con sede in Via Vanoni, 79/C – 23100 Sondrio, P.I. 00136170149, in quanto un cambiamento di operatore comporterebbe un aggravio di costi per l'Azienda dovuti alla necessaria sostituzione del link radio, oltre ad un inevitabile periodo di stand-by dello stesso sistema di sorveglianza;
- contattato dall'Ufficio preposto, l'Istituto di Vigilanza di Sondrio e Provincia S.r.l. in data 25/02/2026 ha presentato la propria offerta, per una durata minima di 12 mensilità, acquisita al prot. n. 04074 del 25/02/2026, per il servizio di vigilanza come di seguito specificato:
 - canone mensile forfettizzato comprendente: n. 1 ispezioni notturne con lettura di appositi TAG, custodia chiavi, gestione e ricezione allarmi, invio tabulato solo su richiesta, n. 1 intervento mensile in franchigia: € 280,00 mensili oltre IVA;
 - interventi extra franchigia: € 30,00 cadauno oltre IVA;

dal 01/03/26 al 28/02/27, per un importo complessivo di 3.360,00 euro oltre IVA di legge;

- ad oggi non si sono resi necessari interventi extra franchigia e pertanto non è stimabile un importo complessivo comprendente tali interventi per la durata contrattuale in essere;
- nelle more della conclusione dell'affidamento in oggetto, l'Istituto di Vigilanza di Sondrio e Provincia S.r.l. ha continuato a svolgere il servizio senza soluzione di continuità al fine di garantire la sicurezza delle Sede;
- il suddetto importo risulta congruo e conveniente rispetto alla natura ed entità del servizio medesimo ed in linea con le condizioni economiche previste dalla su richiamata Convenzione ARIA;
- l'entità e la natura del servizio consentono di disporre la procedura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021;
- risulta opportuno procedere tramite Piattaforma SINTEL, anche nel rispetto delle direttive regionali alle ALER, alla richiesta di conferma dell'offerta;

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2026, approvate con DGR XII/5801 del 2/03/2026, le quali confermano le indicazioni delle Direttive alle ALER per il 2025, di cui alla DGR XII/4277 del 30/04/2025, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche di cui al DPCM del dicembre 2015, aggiornate con DPCM dell'11 luglio 2018, esclusivamente tramite i soggetti aggregatori, nel quadro delle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nuovo Codice degli appalti;
- sono tenute a aderire alle convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.a. (ARIA), tramite l'utilizzo del Negozio elettronico (NECA), agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivo presso ARIA;
- qualora le procedure di acquisto necessarie non rientrino nella programmazione di ARIA S.p.a., sono tenute a valutare l'esecuzione di una gara aggregata;
- le procedure effettuate in via autonoma dovranno svolgersi sulla piattaforma regionale SINTEL, così come normato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 33/2007; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti;

Richiamati altresì:

- gli artt. 5 e 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021;
- gli artt. 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato) del D.Lgs. 36/2023 a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- l'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Progetto per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore a 140.000 euro possono essere affidati mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che, all'art. 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che per gli affidamenti diretti il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 secondo il quale è comunque consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- ritenuto ai sensi dell'art. 53, comma 4, di non richiedere la garanzia definitiva, tenuto conto dell'entità e tipologia dell'affidamento e della notoria affidabilità del contraente;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, che al comma 2 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Preso atto che

- l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e del richiamato Allegato I.4, l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto non è dovuta, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00;

Acquisito agli atti il parere favorevole del sostituto del Dirigente dell'Area Appalti-Contratti e Affari Generali, Dott.ssa Lorella Sossi e del dirigente dell'Area Amministrativa e Responsabile del servizio Finanziario, Dott.ssa Cristina Sala Danna in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di autorizzare l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, del servizio di vigilanza come di seguito specificato:
 - canone mensile forfettizzato comprendente: n. 1 ispezioni notturne con lettura di appositi TAG, custodia chiavi, gestione e ricezione allarmi, invio tabulato solo su richiesta, n. 1 intervento mensile in franchigia: € 280,00 mensili oltre IVA;
 - interventi extra franchigia: € 30,00 cadauno oltre IVA;

per il periodo decorrente dal 01/03/26 al 28/02/27, all'Istituto di Vigilanza di Sondrio e Provincia Srl, con sede in Via Vanoni, 79/C – 23100 Sondrio P.I. 00136170149, per un importo complessivo di 3.360,00 euro oltre IVA di legge;

2. di disporre che, acquisita la conferma dell'offerta tramite Piattaforma SINTEL, la presente sia da intendersi quale aggiudicazione efficace;
3. di dare atto che la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, con le clausole generali date dal rispetto di quanto contenuto nella richiesta d'offerta dell'operatore acquisita al prot. n. 04074 del 25/02/2026;
4. di nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP) del servizio oggetto del presente atto la Dr.ssa Silvia Chiodi;
5. di nominare Direttore dell'esecuzione (DEC) del contratto il Per. Ind. Corrado Venturini;
6. di demandare agli uffici le attività necessarie all'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Cav. Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)